

Messaggio

numero data Dipartimento
6304 25 novembre 2009 ISTITUZIONI

Concerne

Richiesta di un credito di 1'250'000 franchi per la sistemazione logistica del Palazzo del Pretorio di Locarno per consentire l'avvio dell'attività della Corte di appello e di revisione penale e modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria

Signor Presidente, signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi la domanda per lo stanziamento di un credito di 1'250'000 franchi per sistemare il Palazzo del Pretorio di Locarno per consentire l'avvio dell'attività della nuova Corte di appello e di revisione penale del Tribunale di appello.

I. NUOVA CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE

Il 5 ottobre 2007, l'Assemblea federale ha adottato il codice di diritto processuale penale svizzero, che sostituisce le disposizioni di procedura penale federale e cantonali. Il nuovo diritto procedurale penale entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2011. Il 21 gennaio 2009, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 6165 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero.

Tra le innovazioni più rilevanti per il Canton Ticino vi è l'introduzione del rimedio giuridico dell'appello penale in sostituzione del ricorso per cassazione. Per far fronte al maggior onere conseguente alla facoltà di interporre appello contro le sentenze delle autorità penali di prima istanza, il messaggio citato propone di aumentare di due unità il numero di giudici del Tribunale di appello. Questi due giudici sono destinati prevalentemente alla Corte di appello e di revisione penale che è inserita nella Sezione di diritto civile del tribunale. Dal profilo logistico, v'è l'importante esigenza di disporre di una nuova aula per i processi d'appello, poiché l'attuale esistente presso il palazzo di giustizia è frequentemente utilizzata dal Tribunale penale cantonale per i processi di primo grado; al palazzo di giustizia non vi è inoltre lo spazio sufficiente per collocare i due ulteriori giudici, ai quali si aggiungono due vicecancellieri e il personale amministrativo. Occorre pertanto individuare altrove dei locali adatti per inserire una parte dell'organico del Tribunale di appello.

Nel messaggio n. 6165, il Consiglio di Stato aveva indicato che era aperta l'ipotesi di scorporare dal profilo formale il Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello. La questione è stata attentamente esaminata dal Consiglio di Stato, anche sulla base di una procedura di consultazione che ha coinvolto le istanze giudiziarie interessate. In considerazione dei problemi che pone una simile decisione, del fatto che il nuovo codice

processuale federale non impone direttamente simile separazione e della necessità di mettere l'accento su altri aspetti legati all'introduzione del nuovo codice processuale federale, il Consiglio di Stato ha deciso di non proporre in tempi brevi al Gran Consiglio lo scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello.

La questione sarà comunque valutata nell'ambito di uno studio, che verrà avviato a breve termine, più approfondito e allargato alla separazione delle tre Sezioni che compongono il Tribunale d'appello.

A seguito della decisione di non scorporare il Tribunale penale cantonale, rimane comunque il problema degli spazi insufficienti per accogliere l'intero tribunale d'appello nel Palazzo di giustizia di Lugano; è quindi inevitabile il trasferimento di una parte di giudici e funzionari in un altro stabile. Il Governo ha individuato una soluzione nello spostare la Corte di appello e di revisione penale nel Palazzo del Pretorio di Locarno. In quell'edificio, dopo gli interventi di sistemazione, possono trovare spazio i giudici e i funzionari della Corte. Vi è inoltre un'aula penale che può essere usata per i dibattimenti. Ricordiamo che l'impugnazione dell'appello comporta la ripetizione totale o parziale del processo con formalità simili a quelle del procedimento davanti alla prima istanza. La Corte di appello e di revisione penale dovrà pertanto tenere più dibattimenti e per una durata maggiore rispetto a quelli dell'attuale Corte di cassazione e di revisione penale. L'articolo 63 capoverso 3 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG) nella versione proposta nel messaggio n. 6165 consente, in analogia a quanto figura già nelle disposizioni vigenti per il Tribunale penale cantonale, di tenere il dibattimento in qualsiasi luogo appropriato nel Cantone.

Come rilevato, la Corte di appello e di revisione penale è inserita nella Sezione di diritto civile del Tribunale di appello, ragione per la quale i suoi giudici sono in parte anche membri di altre corti o camere. È perciò opportuno rilevare che il loro trasferimento può comportare qualche disagio a causa dello spostamento di incarti tra Lugano e Locarno.

Nel disegno di articolo 42 capoverso 1 LOG allegato al messaggio n. 6165 si precisa che il Tribunale di appello ha sede a Lugano. Per fornire una base legale chiara e esplicita al fatto che la Corte di appello e di revisione penale si installi in via temporanea e non definitiva a Locarno, proponiamo di inserire una specifica norma transitoria nella legge sull'organizzazione giudiziaria.

La soluzione proposta potrà essere riesaminata al termine dello studio di cui si detto sopra circa la separazione delle tre Sezioni che compongono il Tribunale d'appello. Nel frattempo si potrà beneficiare delle risultanze dei lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Lugano che potranno fornire una valutazione più completa dei fabbisogni logistici del Tribunale di appello. Va ciò non di meno rilevato che l'attribuzione del Pretorio di Locarno alla Corte di appello e revisione penale valorizza l'impiego di un edificio del cantone, da sempre sede di istituzioni giudiziarie (in particolare delle preture del Locarnese, del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale per la celebrazione di processi di fronte alle Assise correzionali e alle Assise criminali).

II. RIPERCUSSIONI LOGISTICHE

La nuova collocazione logistica prevista per questa Corte, presso il Pretorio di Locarno, richiede l'adattamento e la sistemazione di alcuni spazi da destinare a questa importante istituzione.

1. Situazione attuale

L'attuale Corte di cassazione e di revisione penale, con compiti evidentemente diversi rispetto a quelli previsti dalle nuove disposizioni federali, è insediata presso il Palazzo di Giustizia di Lugano, Blocco A e presso lo Stabile Bossi di Lugano e occupa 8 uffici.

Le udienze e i dibattimenti si svolgono presso l'aula penale minore.

L'organico è attualmente composto da:

- 3 giudici uffici singoli, 3 locali
- 3 vicecancellieri uffici singoli, 3 locali
- 2 funzionari di segreteria ufficio multiplo, 2 locali

Va specificato che la ripartizione del lavoro svolto da questi collaboratori, a favore della Corte di cassazione e di revisione penale, non corrisponde a un'occupazione piena al 100% per ogni singolo funzionario.

2. Esigenze logistiche future

Sulla base delle nuove disposizioni sono stati individuati gli adeguamenti, per far fronte al prevedibile futuro carico di lavoro, da approntare alla futura struttura della Corte di appello e di revisione penale. Le necessità logistiche sono così riassunte:

- 3 uffici singoli per giudici
- 1-2 uffici multipli per vicecancellieri
- 1 ufficio multiplo per funzionari di segreteria
- 1 vano consultazione atti
- 1 vano deposito atti
- 1 aula processi

Complessivamente la superficie lorda necessaria corrisponde a circa mq 190, esclusa l'aula processi.

3. Collocazione logistica presso il Pretorio di Locarno

La Corte d'appello penale sarà ubicata al primo piano dell'ala sud del Pretorio di Locarno, e disporrà dell'aula penale esistente (mq 125), situata al primo piano del corpo centrale del medesimo immobile.

4. Ripercussioni logistiche di altri servizi interessati dalla riorganizzazione

L'Ufficio stima, attualmente ubicato al primo piano dell'ala sud del Pretorio di Locarno, dovrà essere trasferito al piano rialzato della medesima ala, negli spazi attualmente liberi. La superficie necessaria corrisponde a circa mg 130.

5. Considerazioni di carattere generale

La soluzione locarnese ha il pregio di consentire l'avvio dell'attività della Corte di appello e di revisione penale; lo stabile che la ospiterà non può comunque essere ritenuto rispondente ad ogni esigenza tecnica. Il relativo adeguamento potrà essere attuato unicamente in concomitanza con i lavori di ristrutturazione e risanamento generale dell'immobile.

La ricerca di altre collocazioni logistiche non ha permesso di individuare spazi alternativi da destinare a questo servizio. Nel nuovo stabile amministrativo di Locarno non si dispone di spazi adeguati ed in numero sufficiente da destinare alla Corte di appello e revisione penale.

Il piano sottotetto del Pretorio di Locarno, pur contemplando alcuni spazi ancora a disposizione, non può essere utilizzato quale spazio amministrativo fintanto che non saranno effettuati i lavori di risanamento del tetto.

Le proposte di sistemazione logistica della Corte d'appello e di revisione penale, comportano l'occupazione di tutti gli spazi utilizzabili, attualmente disponibili presso il Pretorio di Locarno.

La nuova sistemazione logistica deve essere attuata entro fine settembre 2010, per permettere l'operatività con effetto 1° gennaio 2011.

III. LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Relazione con le linee direttive

L'adeguamento della legislazione cantonale per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale svizzero figura nel rapporto del dicembre 2007 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011 (capitolo 3, scheda 1).

2. Relazione con il piano finanziario

Nel piano finanziario, l'impatto del trasferimento provvisorio dell'appello penale a Locarno è stato stimato in fr. 1'250'000.-. I costi del personale sono indicati nel messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero.

a. Consequenze sulla gestione corrente

conseguenze sui conti di gestione corrente dello Stato nessuna conseguenze sul personale vedi messaggio 6165 conseguenze per i Comuni nessuna

b. Collegamenti con il piano finanziario degli investimenti

La spesa è prevista nel piano finanziario degli investimenti, iscritta nel settore 22 "Giustizia", posizione 221 384 1 ed è collegata ai seguenti elementi WBS:

941 59 3472 Sezione della logistica

951 50 1528 Centro dei sistemi informativi

La ripartizione dei crediti tra Sezione della logistica e Centro sistemi informativi verrà effettuata in un secondo tempo, a seguito dell'approfondimento progettuale in corso.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 novembre 2009 n. 6304 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Norma transitoria dell'articolo 42 (nuova)

La sede della Corte di appello e di revisione penale è, in via temporanea, a Locarno.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²II Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di 1'250'000 franchi per la sistemazione logistica del Palazzo del Pretorio di Locarno per il trasferimento della Corte di appello e di revisione penale

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 novembre 2009 n. 6304 del Consiglio di Stato,

decreta:

Articolo 1

È stanziato un credito di complessivi 1'250'000 franchi per la sistemazione logistica del Palazzo del Pretorio di Locarno e per l'arredamento per il trasferimento della Corte di appello e di revisione penale.

Articolo 2

Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica per la sistemazione logistica e Centro Sistemi Informativi per le attrezzature e gli adattamenti informatici.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore.